



## *Al Presidente del Consiglio dei ministri*

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

**VISTO** l’articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone, tra l’altro, che le assunzioni delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

**VISTO** l’articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui, tra l’altro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono autorizzati l’avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

**VISTO** l’articolo 97, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce l’obbligatorietà, per ogni comune ed ogni provincia, di avere un segretario titolare dipendente dall’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, iscritto all’apposito albo previsto dal successivo articolo 98 dello stesso decreto;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 4 dicembre 1997, n. 465, recante “*Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali*”;

**VISTO** l’articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, nel sopprimere l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall’articolo 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che il Ministero dell’interno succeda, a titolo universale, alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, siano trasferite al Ministero medesimo;

**VISTO** l’articolo 6-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che ha disposto, tra l’altro, che, a decorrere dall’8 agosto 2021, le assunzioni di segretari comunali e provinciali siano autorizzate con le modalità di cui all’articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

**VISTO** il decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 85, e, in particolare l’articolo 12-bis, comma 1, lettera a), secondo cui, a decorrere dal 2022, le assunzioni di segretari sono autorizzate con le modalità di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per un numero di unità pari al 120 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente;





# *Al Presidente del Consiglio dei ministri*

**VISTA** la legge 30 dicembre 2023, n. 213 e, in particolare, i commi 366 e 367 dell'articolo 1, relativamente alla sessione straordinaria del corso-concorso COA 2021, bandito con decreto del Ministero dell'interno 28 ottobre 2021, destinata ai candidati che hanno conseguito il punteggio minimo di idoneità ai fini dell'ammissione alla sessione ordinaria e non collocati in posizione utile secondo l'ordine della relativa graduatoria;

**VISTO** il decreto-legge 30 dicembre 2023, n.215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2024, n. 18, e, in particolare, il comma 3 dell'articolo 2, secondo cui le procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale di cui all'articolo 25-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere applicate ai bandi di concorso per il reclutamento dei segretari comunali e provinciali fino al 31 dicembre 2024;

**VISTO** il d.P.C.M. del 30 novembre 2023, con il quale il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) - è stato autorizzato, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere n. 245 unità di segretari comunali e provinciali, a valere per n. 92 unità sul budget residuo derivante dalle cessazioni dell'anno 2021, e per n. 153 unità sul budget derivante dalle cessazioni dell'anno 2022;

**VISTO** il decreto prefettizio n. 21928 del 9 luglio 2024, trasmesso con nota n. 21984 in pari data, con cui il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) -, ha chiesto, ai sensi del sopra richiamato articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'autorizzazione all'assunzione di n. 125 unità di segretari comunali, a valere sul budget assunzionale dell'anno 2024 - relativo alle cessazioni 2023;

**PRESO ATTO** che il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) -, con il suddetto decreto prefettizio del 9 luglio 2024, n. 21928, ha comunicato che, alla data dell'8 luglio 2024, risultano in servizio n. 2.471 segretari, di cui n. 2.236 titolari di sede, n. 111 in disponibilità, n. 124 in aspettativa, comando o altri utilizzi, e che le sedi di segreteria gestite dall'Albo, sia singole che convenzionate, sono pari a n. 5.193;

**CONSIDERATO** che, con il suddetto decreto prefettizio del 9 luglio 2024, n. 21928, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) - ha comunicato che le sedi vacanti ammontano a n. 2.957, di cui n. 1.994 con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, n. 770 con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti, n. 160 con popolazione compresa tra 10.001 e 65.000 abitanti, n. 23 con popolazione compresa tra 65.001 e 250.000 abitanti e che n. 10 sono costituite da enti con popolazione superiore ai 250.000 abitanti, comuni capoluogo di provincia e amministrazioni provinciali;





## *Al Presidente del Consiglio dei ministri*

**PRESO ATTO** che, attraverso il citato decreto prefettizio del 9 luglio 2024, n. 21928, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) - ha comunicato che il numero dei segretari in servizio è inferiore a quello delle sedi e che l'attuale carenza di segretari comunali e provinciali è pari a n. 2.722 unità, derivanti dalla differenza fra le n. 5.193 sedi di segreteria e i n. 2.471 segretari in servizio;

**CONSIDERATO** che, con suddetto decreto prefettizio del 9 luglio 2024, n. 21928, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) - ha comunicato che, vista la direttiva del Ministro dell'interno del 20 giugno 2024, il budget assunzionale relativo all'anno 2024 è di n. 125 unità, cioè il 120% delle unità cessate nell'anno 2023, che risultano essere pari a n. 104 unità;

**PRESO ATTO** che nello stesso decreto prefettizio del 9 luglio 2024, n. 21928, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) ha comunicato che, delle n. 245 unità autorizzate con d.P.C.M. del 30 novembre 2023, n. 36 sono state impiegate per procedere all'iscrizione all'Albo dei vincitori della sessione straordinaria del corso-concorso COA 2021;

**CONSIDERATO** che, nel medesimo decreto prefettizio del 9 luglio 2024, n. 21928, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) ha reso noto che l'autorizzazione in parola è necessaria ai fini dell'indizione del corso-concorso "COA 2024" per un totale di n. 441 borsisti, per l'iscrizione nella fascia iniziale di n. 340 segretari comunali e che tale contingente, corrispondente all'attuale capacità assunzionale, trova, infatti, capienza nelle n. 215 unità già autorizzate con il sopra richiamato d.P.C.M. del 30 novembre 2023 (n. 245 unità derivanti dalle cessazioni residue 2021 e 2022 da cui sottrarre n. 36 unità già utilizzate per la sessione straordinaria del COA 2021 e a cui aggiungere n. 6 rinunce/esclusioni), e nelle n. 125 unità di cui al presente decreto, corrispondenti alle n. 104 cessazioni dell'anno 2023, aumentate del 20%, come previsto dalla normativa vigente;

**CONSIDERATO** che la richiesta del Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) - risulta coerente con il fabbisogno;

**CONSIDERATO** che, in forza della specificità dello *status* giuridico, il segretario è titolare di un rapporto di lavoro con il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) -, che si instaura con la prima nomina e la conseguente presa di servizio presso un ente locale quale segretario titolare, e di un rapporto di dipendenza funzionale con l'ente territoriale, cui compete, altresì, l'obbligo di erogazione del trattamento economico;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, Senatore Paolo Zangrillo;





# *Al Presidente del Consiglio dei ministri*

**DI CONCERTO** con il Ministro dell'economia e delle finanze

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

Il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES), è autorizzato, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere n. 125 unità di segretari comunali e provinciali a valere sul budget derivante dalle cessazioni dell'anno 2023.

Gli oneri connessi sono posti a carico del bilancio degli enti locali presso i quali gli interessati presteranno servizio in qualità di titolari.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, data della firma digitale

per IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Ministro per la pubblica amministrazione

Il Ministro dell'economia e delle finanze

